# LA RIFORMA

# DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE:

# NUOVI OBBLIGHI

# ED

# OPPORTUNITÀ

## 2 DICEMBRE 2019

Studio di Consulen
Dott.ssa Iorio Martina

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Associazione Nazionale Commercialisti

# Terzo settore
# ma primo in occupazione

In questo contesto difficile del lavoro italiano c'è però una mosca bianca: il non profit. Stando ai dati del Censimento permanente delle istituzioni non profit infatti le istituzioni non profit attive in Italia impiegano, alla data del 31 dicembre 2016, 812.706 dipendenti. Una crescita dei dipendenti del 3,1% rispetto al 2015. Se si uniscono i volontari si superano i 6.000.000 di soggetti che a vario titolo interagiscono in questo settore.

# LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

## Nuove figure professionali

- **l'educatore professionale**
- **Lo psicologo**
- **L'operatore socio-assistenziale (Osa)**
- **Il mediatore culturale**

Si tratta di una delle professioni più recenti tra quelle previste per chi vuole **lavorare nel Terzo Settore**. Non a caso si è sviluppata con il progredire del fenomeno dell'**immigrazione**. Il **mediatore** culturale, infatti ha il compito di semplificare e rendere più agevole l'inserimento degli stranieri. Ma non si occupa solo di extracomunitari: il mediatore culturale è un riferimento importante anche per chi ha un disagio sociale ed ha bisogno di un aiuto per non restare ai margini della società. Chi fa questo mestiere costruisce, quindi, ponti culturali e linguistici grazie alla sua preparazione: corsi di laurea mirati a questo scopo e corsi di formazione post-diploma per ottenere la qualifica.

- **L'addetto stampa**

Questa figura viene ricoperta da un giornalista professionista o pubblicista (a volte anche da uno stagista e, in ogni caso, con una laurea in **Comunicazione**) incaricato di mantenere i rapporti con la stampa e di pianificare e seguire le campagne di comunicazione dentro e fuori l'impresa sociale. È importante che abbia una buona conoscenza di come funziona una redazione, oltre che dell'organizzazione per la quale lavora.

# LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

## Nuove figure professionali

- **Il foundriser**

Si tratta di una delle funzioni più rilevanti all'interno dell'organizzazione perché il compito del foundriser è quello di **raccogliere i fondi** per pagare beni e servizi offerti e di seguire i rapporti con chi li elargisce. Deve essere, quindi, particolarmente abile a garantire il flusso di finanziamenti grazie ad una strategia ben precisa e da lui articolata. A lui spetta anche gestire i fondi e documentare il loro utilizzo. Vengono richieste diverse competenze che variano dall'economia e la finanza al marketing, al diritto, possibilmente con una laurea in mano.

- **Il people raiser**

C'è chi cerca fondi e chi cerca gente. Questo è il compito del people raiser, cioè della persona che **lavora nel Terzo Settore reclutando volontari**. Mani e braccia di persone che hanno del tempo da dedicare gratuitamente agli altri ricevendo in cambio esclusivamente la soddisfazione di essere utili. Dopo avere trovato i volontari, dovrà anche formarli e valutare le loro capacità, cercando anche di mantenere l'equilibrio giusto per farli convivere nel modo più adeguato e proficuo possibile con il personale assunto o retribuito.

- **Il project manager**

È la persona che **gestisce un progetto** dall'inizio alla fine: ideazione, presentazione a chi lo potrebbe finanziare, coordinamento del team che lo deve portare avanti, valutazione del risultato finale. Tanto sarà più efficace il suo lavoro nel Terzo Settore quanto più riuscirà a proporre dei progetti che si rivelino innovativi e di grande impatto sociale. Una laurea in economia potrebbe essere utile ma non indispensabile: ci sono dei master specifici per formare e riconoscere formalmente questa figura professionale.

# LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE NOVITA'

## Principali novità sotto il profilo giuslavoristico

- ***Disciplina contrattuale – Retribuzioni applicabili***
- ***il Volontario e il Volontariato***
- ***Soggetti svantaggiati e disabili***

## Norme di riferimento

- **D.lgs. n. 117/2017 (Lavoro negli enti del Terzo settore)**
- **D.lgs. n. 112/2017 (Lavoro nell'impresa sociale)**
- **Legge 381/91 cooperative sociali**

**(Ai sensi dell'art. 1, co. 4 del d.lgs. n.112/2017, "acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali" alle stesse si applicano le norme del Terzo settore salvo deroghe)**

# LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
# DISCIPLINA CONTRATTUALE APPLICABILE - RETRIBUZIONI

***Lavoro subordinato e retribuzioni – novità*** ( art. 16 d.lgs 117/2017 – art 13 d.lgs 112/2017)

➢ *I lavoratori degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali hanno diritto ad un* ***trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all' 51 d.lgs 81/2015****.*

L'art. 51 stabilisce che "salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi, si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria"

L'intento del legislatore è quello di **non prevedere** l'elaborazione di **un unico contratto collettivo nazionale di lavoro per gli enti del terzo settore** lasciandoli "liberi" di applicare i loro contratti ma quello **di garantire** il **diritto del lavoratore ad un trattamento "complessivo" sia economico che e normativo** non inferiore a quello di cui all'art. 51 d.lgs 81/2015, la norma ha un carattere vincolante non solo per la parte retributiva ma investe l'intera regolazione del contenuto dei rapporti individuali di lavoro

## LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
## DISCIPLINA CONTRATTUALE APPLICABILE - RETRIBUZIONI

***Lavoro subordinato e retribuzioni – novità*** ( art. 16 d.lgs 117/2017 – art 13 d.lgs 112/2017)

**Individuare il Ccnl "leader" non è agevole** per la mancanza di criteri legali valevoli ai fini della oggettiva misurazione della "rappresentatività comparativa" delle associazioni sindacali firmatarie il contratto collettivo. In aiuto ci sono le circolari o gli interpelli con cui il ministero del Lavoro ( 27/2015) o l'Ispettorato Nazionale del lavoro (3/2018 – 9/2019 ) individuano quali sono i criteri da utilizzare ai fini della verifica del gradi di rappresentatività ( numero complessivo di lavoratori impiegati, numero complessivo di imprese associate, diffusione territoriale, numero dei contratti nazionali sottoscritti).

Lo scopo è quello di contrastare il fenomeno dei contratti pirata che creano storture nel mercato della libera concorrenza

(**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai Dipendenti di Enti, Imprese e Cooperative Sociali del T E R Z O S E T T O R E Sport e altri Enti senza scopo di lucro in vigore dal 01 ottobre 2019 CISAL)**

## LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
## DISCIPLINA CONTRATTUALE APPLICABILE - RETRIBUZIONI

***Lavoro subordinato e retribuzioni – novità*** ( art. 16 d.lgs 117/2017 – art 13 d.lgs 112/2017)

La nuova disciplina impone alle retribuzioni **un tetto verso l'alto**, in quanto non si possono retribuire i lavoratori subordinati o autonomi con retribuzioni o compensi superiori del 40% di quelli previsti, per le stesse qualifiche dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del d.lgs 81/2015.

Finalità è quella di evitare di eludere il divieto di distribuzione di utili mascherato dietro retribuzione

## LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
## DISCIPLINA CONTRATTUALE APPLICABILE - RETRIBUZIONI

***Lavoro subordinato e retribuzioni – proporzionalità***( art. 16 d.lgs 117/2017 – art 13 d.lgs 112/2017)

**La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto**, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Gli ETS danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza nella relazione di cui all'art. 13 comma 1.

Il fine è quello di garantire da una parte equità di trattamento tra le varie professionalità che interagiscono all'interno dell'ente ma al contempo impoverisce gli enti di competenze manageriali di cui necessità.

Di tale parametro si deve dar conto nei bilanci delle imprese sociali

# LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
# DISCIPLINA CONTRATTUALE APPLICABILE - RETRIBUZIONI

***Lavoro subordinato e retribuzioni – contenuto del bilancio sociale***

Le Linee guida del Ministero del Lavoro **DECRETO 4 luglio 2019** individuano i contenuti minimi che ciascun bilancio sociale dovrà contenere,in particolare deve indicare per il personale:

- consistenza e dati di dettaglio su lavoratori e volontari
- contratti di lavoro adottati
- attività svolte
- struttura dei compensi (tra cui i dati sui differenziali retributivi, documentando che la retribuzione più alta non è maggiore di più di otto volte rispetto alla più bassa)
- modalità di rimborso ai volontari.

- sono previste forme di pubblicità specifica per i compensi a amministratori e dirigenti.

# LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ASPETTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Ai datori di lavoro degli ETS e alle imprese sociali è concessa a domanda **l'esclusione dal pagamento del contributo CUAF**
**NON è AUTOMATICA ma** è riconosciuti su domanda di parte e vale dal periodo di paga in cui viene presentata la richiesta e dimostrato il possesso dei requisiti

1. Requisito soggettivo istituzionalmente non abbiano fini di lucro

2. Requisito oggettivo assicurano trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge (mediante dichiarazione di responsabilità)

# LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
## Volontari e volontariato

**1. Riconoscimento dello *status di volontario*** *( Titolo III art. 17,18,19* d.lgs 117/2017)

*Gli Enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti ad* ***iscrivere*** *in un apposito* ***registro i volontari*** *che svolgono la loro attività in* ***modo non occasionale***

Novità: **superamento della presunzione di onerosità della prestazione lavorativa**

Regola: **Presunzione di onerosità della prestazione** salvo prova contraria che dimostri **gratuità della prestazione** la sussistenza della **finalità di *solidarietà*** in luogo di quella lucrativa

A prescindere dal nome giuridico, dallo schema negoziale bisogna accertare in concreto attraverso le modalità di svolgimento del rapporto, particolari circostanze oggettive o soggettive ( modalità, quantità del lavoro svolto, condizioni economiche e sociali delle parti, relazioni tra essi intercorrenti) che giustifichino la causa gratuita e consentano di negare con certezza la sussistenza di un accordo elusivo dell'irrinunciabilità della retribuzione.

**LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE**
**Volontari e volontariato**

## Definizione

*Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune,* ***anche*** *per il tramite di un Ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione,* ***in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà****.*

Volontario → c.d. Lavoro fuori mercato

1. Il volontario è una persona – impegno personale
2. Libera scelta
3. Attività gratuita, obbiettivo solidale diverso da quello negoziale lucrativo
4. Disponibilità disinteressata – messa a disposizione della comunità del proprio tempo e lavoro

# LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
## Volontari e volontariato

## Registro dei volontari

Il Registro dei Volontari **deve contenere i dati di ogni volontario** e specificatamente quelli che lo identificano in modo univoco oltre a quelli relativi al periodo temporale di prestazione delle attività volontaristiche:

1. nome e cognome;
2. data e luogo di nascita;
3. indirizzo di residenza;
4. Codice Fiscale (per evitare omonimie)
5. data di inizio dell'attività di volontariato presso l'organizzazione;
6. data di fine dell'attività di volontariato presso l'organizzazione.

**REGISTRO DEI VOLONTARI**

| NUM | DATA DI AMMISSIONE COME ADERENTE | COGNOME E NOME | LUOGO E DATA DI NASCITA | INDIRIZZO | CODICE FISCALE | DATA DI INIZIO COME VOLON-TARIO | DATA DI FINE COME VOLON-TARIO | REGISTRA-ZIONE: DATA E FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

Pag. n° _____ di pag. n° _____

**LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE**
**Volontari e volontariato**

2. **La qualità di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro** subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito (stage, tirocini, collaborazioni occasionali, inserimento, apprendistato, intermittente, parziale, a tempo pieno etc) **con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria**.

Regola: l'ente/datore di lavoro deve essere formalmente diverso sia da quello in cui il volontario è socio o associato, ma anche da quello nel cui ambito presta gratuitamente la propria attività.

**Deroga generale**: non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni In questi casi, dunque, ci si dovrà avvalere di un lavoratore regolarmente retribuito, nelle forme del lavoro autonomo o subordinato.

Deroga nelle cooperative sociali: la normativa non esclude espressamente la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro con i soci volontari

## LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
## Volontari e volontariato

**Deroga per le APS:** Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, **solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità**.

Quindi, anche gli associati possono svolgere, dunque, attività di lavoro "di mercato" in forma subordinata o autonoma, con conseguente sua remunerazione. Resta inteso che in ogni caso anche soggetti che non partecipano all'associazione in qualità di soci possano prestare la loro attività professionale secondo forme contrattuali tipiche di lavoro "di mercato".Si tratta, in definitiva, di figure professionali che svolgano lavoro subordinato o autonomo funzionale, ad esempio, all'organizzazione interna dell'associazione (pensiamo agli addetti alla segreteria o agli uffici amministrativi dell'associazione).

## LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
## Volontari e volontariato

**La sanzione** prevista per la violazione di questa norma **è la perdita della qualifica di volontario**

L'incompatibilità non comporta in automatico l'esclusione dell'esistenza di un rapporto di lavoro tra le parti. La stessa Cassazione, sostiene che questa argomentazione non tiene conto che **"un rapporto di lavoro può essere dissimulato da un rapporto di volontariato, a seconda del suo atteggiarsi in fatto**.
Se risulta che se un presunto volontario è in realtà un soggetto assunto e retribuito da una associazione di (presunto) volontariato, non sarà applicabile la disciplina sul volontariato ma la normale disciplina giuslavoristica"

Ed ancora, sempre la Cassazione ha specificato che in caso di contenzioso tra il volontario/lavoratore e l'Ente, grava su quest'ultimo l'onere di dimostrare che le eventuali somme erano corrisposte a titolo di rimborso spese e non di retribuzione.

## LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
## Volontari e volontariato

Ulteriore conseguenza del riconoscimento della simulazione si ha con riferimento alle polizze assicurative. Se un volontario subisce un danno nello svolgimento della propria attività e si accerta che questi non potesse prestare la propria opera come volontario in quanto incompatibile con l'attività di lavoro resa in favore del medesimo Ente, l'Assicurazione potrebbe sollevare obiezioni in merito al risarcimento del danno: in altri termini, dunque, dall'incompatibilità in parola deriverebbe in primo luogo un potenziale problema di assenza di qualsivoglia copertura assicurativa

# LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
## Volontari e volontariato

**Regole di utilizzo dei volontari**

Le ODV e le ASP devono avvalersi in modo prevalente del lavoro di volontari, possono assumere lavoratori dipendenti autonomi o altra natura in misura non superiore a:

- le ODV lavoratori non superiori al 50% del numero di volontari
- le ASP lavoratori non superiori al 5% del numero degli associati – nel caso in cui si scende al di sotto la reintegra del numero va effettuata entro un anno
- Imprese sociali vale la regola inversa – il numero di volontari impiegati nell'attività lavorativa non può superare quello dei lavoratori

**LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE**
**Volontari e volontariato**

## Flessibilità oraria nei CCNL

Nei contratti collettivi nazionali di lavoro è possibile inserire delle clausole di flessibilità che riconoscano ai volontari il diritto di usufruire delle forme di flessibbilità oraria o di turnazione ovviamente compatibili con le esigenze aziendali

**LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE**
**Volontari e volontariato**

## Disciplina dei rimborsi spese

Gli Enti del Terzo Settore possono rimborsare ai propri associati **soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata**, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.
Sono in ogni caso **vietati i rimborsi spese di tipo forfettario** in quanto sono considerati a tutti gli effetti reddito per il percipiente ad eccezione **del rimborso chilometrico preventivamente autorizzato** che viene riconosciuto al socio sulla base dei seguenti parametri:

- la trasferta sia effettuata al di fuori del Comune ove è ubicata la sede dell'ETS
- Il rimborso chilometrico sia conteggiato per i chilometri effettivamente percorsi e calcolato in riferimento alle tabelle ACI
- La vettura utilizzata rientri nella categoria dei 17 cavalli fiscali se a benzina o dei 20 cavalli fiscali se diesel.

Al fuori dei parametri suddetti **il rimborso spese chilometrico è da considerarsi fiscalmente imponibile per il percipiente e quindi non erogabile** al Socio Volontario.

**LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE**
**Volontari e volontariato**

## Disciplina dei rimborsi spese

l'Organo Direttivo dell'Ente del Terzo Settore è opportuno che predisponga un apposito regolamento interno che disciplina la materia e le relative delibere di autorizzazione, dove prevedere in particolare:

a) modalità autorizzative del viaggio;
b) criteri dei rimborsi provvedendo a stabilirne la tipologia ammissibile;
c) fissazione dei limiti di spesa ammessi;
d) approvazione di un elenco di documentazione necessaria i rimborsi;
e) modalità di erogazione dei rimborsi.

Fissati i criteri l'organo direttivo dell'Ente farà una delibera autorizzativa al singolo volontario

# LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
## Volontari e volontariato

**DISTINTA PER RIMBORSO SPESE**

Il sottoscritto ....., in qualità di volontario dell'associazione ....., richiede con la presente il rimborso delle spese sostenute per conto della stessa, così come risulta dalla presente

**NOTA SPESE**
**relative alle seguenti trasferte:**

**DATA**
**DESTINAZIONE**
**MOTIVO DELLA TRASFERTA**
**SPESE DI VIAGGIO E TRASPORTO/VITTO/ALLOGGIO**

| | | |
|---|---|---|
| Indennità chilometrica | Km. …, a Euro .... | Euro ... |
| Biglietti Aerei | Allegati n. … | Euro ... |
| Biglietti Ferroviari | Allegati n. … | Euro ... |
| Pedaggi Autostradali | Allegati n. … | Euro ... |
| Alberghi | Allegati n. … | Euro ... |
| Pasti | Allegati n. … | Euro ... |
| Varie | Allegati n. … | Euro ... |
| **TOTALE** | | **Euro ...** |

Totale Documenti Allegati n. ….
Il sottoscritto dichiara che tutte le spese qui sopra indicate sono inerenti all'incarico affidatogli per la trasferta, e sono state sostenute per ordine e conto dell'Associazione.

Luogo e data

Firma del volontario

Associazione Nazionale Commercialisti

ANC 65° Associazione Nazionale Commercialisti

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Studio di Consulenza
Dott.ssa Iorio Martina

**LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE**
**Volontari e volontariato**

## Autocertificazione

È consentita l'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 purchè nei limiti di euro 10 giornalieri e 150 mensili, i tipi di spesa consentiti e le attività per le quali è ammessa saranno deliberati dagli organi sociali dell'ente.

### MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE RIMBORSO SPESE

Il sottoscritto/a …… nato a ……., il ……., residente a ……. (  ), Via …….. , C.F……, Volontario dell'Associazione ……. dal ……., dichiara ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, di aver effettivamente sostenuto nello svolgimento dell'attività di Volontario spese pari a ……..euro per ……. e che tali spese sono documentate ai sensi ex art. 17, comma 4, D.lgs 117/17

## LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
## Volontari e volontariato

**Tutele dei volontari**

Gli Enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari sono obbligati ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi.

La Posizione Assicurativa Territoriale è la denuncia d'inizio attività o denuncia di iscrizione (o di esercizio). Il rilascio della PAT richiede la descrizione per ogni singola sede di lavoro di una serie di informazioni, come l'attività esercitata, le lavorazioni svolte e l'ammontare annuo presunto delle retribuzioni dei lavoratori in relazione alle lavorazioni stesse. L'adozione della PAT da parte degli ETS è obbligatoria nei casi di presenza di lavoratori subordinati.

Obblighi imprescindibili in caso di convenzioni con la Pubblica Amministrazione, gli oneri sono a carico della PA

Per le cooperative sociali non c'è obbligo di polizza per responsabilità civile contro terzi

# LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
## Volontari e volontariato

**Tutele dei volontari**

**Le attività nelle quali sono impegnati i volontari sono equiparabili a "mansioni lavorative".**
È il caso, ad esempio dei volontari che operano come manutentori di aree verdi, o nelle di case di riposo ma anche l'attività di assistenza telefonica. L'equiparazione a mansioni lavorative si ha perché queste applicazioni seppur volontarie, gratuite e a volte solo occasionali, non escludono i volontari che le svolgono dai rischi legati alla loro salute e sicurezza.

**Per questo ricade all'Ente del Terzo settore la responsabilità di garantire la tutela ed il rispetto dei principi di salute e sicurezza dei propri lavoratori e volontari.**

**Art 3 comma 4,** il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, **nonché ai soggetti ad essi equiparati** […].

Con questo articolo si definiscono con chiarezza due condizioni:
► la norma trova applicazione indipendentemente dalla natura pubblica o privata, profit o non profit, dell'attività;
► le tutele sono estese a tutti i lavoratori e lavoratrici, anche ad essi equiparate.
Per definire le tutele che l'ETS deve garantire ai prestatori d'opera è necessario distinguere le possibili tipologie contrattuali presenti nelle strutture.

I casi riscontrabili sul territorio nazionale sono riconducibili a:
► ETS composti esclusivamente da collaboratori e volontari;
► ETS composti da volontari, collaboratori e lavoratori subordinati.

**LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE**
**Volontari e volontariato**

## Tutele dei volontari

**Accordi tra i volontari e gli enti.**
l'ETS dovrà stipulare un accordo con tutti i volontari che prestano la propria opera nella struttura. In tale accordo deve essere evidente, alle parti interessate, l'attribuzione delle responsabilità e gli oneri da assolvere.
La stipula di questo un accordo ha valore legale e impegna le parti con una chiara responsabilità giuridica. L'accordo è da ritenersi valido solo se i termini da definire sono riguardanti quelli richiamati all'interno del documento. Tutte le informazioni aggiuntive pertinenti al rapporto di collaborazione con il volontario, se non esplicitamente descritte, non sono da ritenersi sottointese.

Nei casi in cui all'interno dell'Ente del terzo settore operino solo volontari, non è necessario procedere all'elaborazione del documento di valutazione del rischio ma effettuare una valutazione dei pericoli ai quali i volontari sono esposti in modo da individuare le situazioni per le quali è richiesto l'obbligo di informazione, formazione e addestramento e sorveglianza sanitaria.

**LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE**
**Inclusione soggetti svantaggiati e disabili**

**Inclusione sociale** (Nota Ministero del Lavoro n. 10831 del 26-09-2018)

L'art. 2 del d.lgs 112/2017 ha inserito tra le attività di interesse generale anche quelle aventi ad oggetto
***" i servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro"***
Ampliando le categorie protette, mediante l'inserimento di soggetti che incontrano notevoli difficoltà sia nell'accesso al mercato del lavoro che al mantenimento dell'occupazione.

**1. Lavoratori molto svantaggiati**:

- disoccupati da almeno 24 mesi;
- disoccupati da 12 mesi se:

con un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
non sono diplomati o hanno completato la formazione da due anni senza avere trovato lavoro;
con età superiore ai 50 anni;
soli con figlio a carico;
lavora in contesti ove il suo genere (uomo o donna) è fortemente sotto rappresentato;
appartiene ad una minoranza etnica e necessità di rafforzare la formazione linguistica e professionale;

## LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
## Soggetti protetti

➢ ***persone molto svantaggiate***

*Tutti i lavoratori privi di **impiego regolarmente retribuito** da almeno 24 mesi ridotti a 12 per gli appartenenti a una delle categorie di lavoratori svantaggiati.*

*Ampliata la platea, non solo disoccupati, ma anche coloro che hanno lavorato in maniera occasionale, irregolare o saltuaria*

**LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE**
**Inclusione soggetti svantaggiati e disabili**

**Inclusione sociale**

**2. Rifugiati o richiedenti protezione internazionale;**

**3. Le persone senza fissa dimora, iscritte nell'apposito registro, che versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.;**

**4. Persone inserite nel collocamento mirato della legge 68/1999**

***5. Svantaggiati ex art. 4 381/1991:***

- disabili fisici, psichici e sensoriali
- tossicodipendenti e alcolisti
- persone in trattamento psichiatrico
- minori a rischio in età lavorativa
- detenuti

**LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE**
**Inclusione soggetti svantaggiati e disabili**

**Inclusione sociale limite minimo occupazionale (**Nota n. 4097 del 3.05.2019)

Il numero di soggetti svantaggiati/ disabili deve essere almeno pari al 30% dei lavoratori occupati.

Quelli molto svantaggiati non possono superare un terzo del 30%.

la determinazione del 30% dei soggetti svantaggiati va effettuata 'per teste' e non in base alle ore effettivamente svolte dai lavoratori stessi"

le persone cosiddette svantaggiate non concorrono alla determinazione del numero complessivo dei lavoratori in parola cui ci si deve riferire per la determinazione dell'aliquota delle stesse. un diverso orientamento costituirebbe una ingiustificata penalizzazione per le medesime ed il venir meno delle finalità solidaristiche della legge in questione

**LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE**
**Inclusione soggetti svantaggiati e disabili**

*GRAZIE PER L'ATTENZIONE!!!*

Associazione Nazionale Commercialisti

ANC 65° Associazione Nazionale Commercialisti

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Studio di Consulenza
Dott.ssa Iorio Martina